



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 369

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 12.12.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 Maschile

GARA DEL 23/11/2025: ASD VIDEOTON CREMA C5 - ASD BERGAMO C5

Reclamo proposto da: ASD BERGAMO C5

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società A.S.D. BERGAMO C5 avverso l'esito della gara in oggetto in questione del Campionato Nazionale di Serie Under 19 Girone B, osserva:

Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore CERIOLI FILIPPO (nato il 23/12/2019), in posizione irregolare in quanto ancora quindicenne. Il ricorso è fondato e va accolto.

Come è noto, l'art. 34 delle N.O.I.F., dettato in tema di limiti di partecipazione dei calciatori alle gare, prevede che: **"I calciatori/calciatrici *"giovani"* tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile *possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione della Lega o della Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o***



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@lnd.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



della Divisione di calcio femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 10, comma 6, del C.G.S."

Considerato che dagli accertamenti esperiti sia presso la Divisione Calcio a Cinque che presso il Comitato Regionale di provenienza per il predetto calciatore, ancora quindicenne alla data dell'effettuazione della gara, non risulta essere stata rilasciata alcuna autorizzazione ex art.34 NOIF, se ne deduce che lo stesso ha preso parte all'incontro di che trattasi in posizione irregolare, con conseguente irrogazione a carico della A.S.D. VIDEOTON CREMA C5 della sanzione della perdita per 0 - 6 della gara A.S.D. VIDEOTON CREMA C5 - A.S.D. BERGAMO C5 del 23/11/2025 Campionato U19 girone B

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 313 del 27/11/25 decide:

- a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: A.S.D. VIDEOTON CREMA C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;
- b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 12/12/2025.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Stefano Castiglia